

BGer 1F_21/2008 vom 13. November 2008

Bundesgericht, 2008-11-13, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_1F_21_2008

FR: TF 1F_21/2008 du 13 novembre 2008

IT: TF 1F_21/2008 del 13 novembre 2008

Erwägungen

E. 1.1

Secondo l'art. 123 cpv. 2 lett. a della legge sul Tribunale federale, del 15 giugno 2005 (LTF; RS 173.110), in materia di diritto pubblico la revisione di una sentenza può essere chiesta se l'istante, dopo la pronuncia della sentenza, viene a conoscenza di fatti rilevanti o ritrova mezzi di prova decisivi che non ha potuto addurre nel procedimento precedente, esclusi i fatti e i mezzi di prova posteriori alla sentenza. Giusta l' art. 121 LTF la revisione può inoltre essere domandata, tra l'altro, se il Tribunale federale non ha giudicato su singole conclusioni (lett. c) o se, per svista, non ha tenuto conto di fatti rilevanti che risultano dagli atti (lett. d). Se ammette il motivo di revisione invocato dall'istante, il Tribunale federale annulla la sentenza precedente e ne pronuncia una nuova (art. 128 cpv. 1 LTF).

E. 1.2

Le domande di revisione fondate sui motivi dell'art. 121 lett. c-d LTF devono essere depositate presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della sentenza (art. 124 cpv. 1 lett. b LTF), mentre quelle fondate sui motivi dell' art. 123 cpv. 2 lett. a LTF devono essere depositate entro 90 giorni dalla loro scoperta (art. 124 cpv. 1 lett. d LTF).

La sentenza del 30 maggio 2008 è stata ricevuta l'11 giugno 2008 dal patrocinatore della ricorrente, la quale, nell'istanza in esame, si limita ad addurre che il suo legale gliel'avrebbe trasmessa tardivamente. La sentenza è tuttavia stata notificata correttamente al patrocinatore della ricorrente (art. 71 LTF in relazione con l'art. 10 della legge di procedura civile federale, del 4 dicembre 1947 [RS 273]), sicché l'istanza in esame, depositata il 21 ottobre 2008, è tardiva laddove debba basarsi sugli art. 121 lett. c e d LTF. Nella misura in cui sia invece implicitamente fondata sull' art. 123 cpv. 2 lett. a LTF , l'istante non indica quando avrebbe scoperto i documenti che reputa rilevanti. Peraltro, trattandosi per la maggior parte di atti che la concernevano direttamente, essi erano verosimilmente in suo possesso già prima dell'emanazione della sentenza del 30 maggio 2008. In tali circostanze, è quindi più che dubbio che l'allegato in esame sia tempestivo.

E. 2.1

L'istante non invoca esplicitamente uno specifico motivo di revisione, limitandosi a chiedere a questa Corte di "ritrattare" la sentenza del 30 maggio 2008 perché i documenti che avrebbero comprovato la preesistenza della strada non si sarebbero allora trovati nell'incarto. Non spiega tuttavia per quali ragioni non avrebbe potuto produrli nell'ambito del precedente procedimento, ritenuto che si tratta prevalentemente di documentazione da lei redatta o inviatale o comunque a lei riferita.

E. 2.2

D'altra parte, l'istante aveva invocato nel gravame in questa sede l'esistenza di una precedente strada e questa Corte vi si è esplicitamente riferita, rilevando tuttavia che la questione esula dall'oggetto del litigio, limitato all'ordine di ripristino, che i giudici cantonali non avevano ritenuto la preesistenza della strada quale circostanza atta a revocare in dubbio il diniego della licenza edilizia e che un'eventuale rilevanza di tale tracciato per l'esito del procedimento non era di per sé seriamente prospettata nemmeno dalla ricorrente (cfr. sentenza 1C_49/2008 del 30 maggio 2008, consid. 3.3). L'asserita preesistenza del tracciato non è quindi stata di principio esclusa nell'ambito della precedente procedura; semplicemente non è stata considerata rilevante per l'esito della causa, il cui oggetto era la valutazione della fondatezza dell'ordine di ripristino. Con la richiesta in esame, l'istante mira in sostanza a contestare l'apprezzamento giuridico della fattispecie, ciò che non costituisce però un motivo di revisione ai sensi dell'art. 121 lett. d LTF. Non si è infatti in presenza di un simile motivo quando, come in concreto, l'autorità, ritenendo una circostanza invocata non rilevante per l'oggetto del litigio, non le attribuisce l'importanza auspicata dalla ricorrente (cfr. sentenza 1F_9/2008 del 24 aprile 2008, consid. 2.3).

E. 2.3

Alla luce di quanto esposto, i documenti presentati dall'istante in questa sede, destinati a dimostrare l'esistenza di un tracciato stradale anteriore alla pista di cantiere, non sono quindi idonei a modificare il giudizio sull'ordine di ripristino. Nella misura in cui non potevano essere prodotti in precedenza, essi non costituiscono pertanto mezzi di prova decisivi ai sensi dell' art. 123 cpv. 2 lett. a LTF .

E. 3

Ne segue che, in quanto ammissibile, la domanda di revisione dev'essere respinta. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.